

GIOVANNI AQUARO

Brevi considerazioni a margine dei “Fatti illeciti” di Giovanna Visintini

Mai come oggi – affermava quasi quindici anni orsono Giulio Ponzanelli¹ –, le regole della responsabilità civile hanno guadagnato spazio, sollecitato l’attenzione del legislatore, diviso la dottrina, posto interrogativi alla giurisprudenza, appassionato la società civile: la quale chiede sempre più spesso giustizia, anche per il tramite del risarcimento dei danni, ed è sempre meno pronta e disponibile ad accettare che fatti illeciti rimangano privi, in alcuni contesti, dei rimedi adeguati. Mai come oggi la responsabilità civile ha bisogno – proseguiva nella prefazione a *“La responsabilità civile”* – di uno statuto che aiuti l’interprete – sia esso avvocato, giudice, consulente o responsabile dell’ufficio legale di una organizzazione aziendale – nel procedere alle scelte sempre più difficili poste dai nuovi problemi, dai nuovi tipi e dalla nuova quantificazione dei danni, mentre si assiste al passaggio da perduranti regole di immunità ad una generale tutela in termini di responsabilità.

Riflessioni ed esigenze – quelle poc’anzi ricordate – ancora assai fresche e attuali, soprattutto se si considera che la rivisitazione dei modelli normativi della responsabilità civile ha assunto oggi, anche e soprattutto per impulso del legislatore comunitario, sempre più spesso orientato da una lettura fortemente economicistica del diritto, un’accelerazione e, al contempo, una frammentazione senza precedenti nella storia del diritto².

Peraltro, già nel corso del ‘900 l’espansione della responsabilità civile è stata caratterizzata, per un verso, dal diffondersi di regimi speciali che hanno accentuato la frammentazione dell’istituto e, per al-

tro verso, dall’allargamento del principio generale e dalla ricerca di unitari fondamenti valoriali. I mutamenti qualitativi e quantitativi del danno hanno poi rinnovato costantemente la dialettica tra generale e speciale, modificato la nozione di danno ingiusto, condotto a una crescente ibridazione dei modelli puri e moltiplicando le funzioni della responsabilità civile, rendendo le teorie unitarie spesso inadeguate a spiegare la complessità del presente³.

Se allora già il nostro stesso ordinamento giuridico non contempla una definizione unitaria di responsabilità civile⁴, è lo stesso termine responsabilità ad essere utilizzato dalla dottrina, dalla giurisprudenza e, come detto, dallo stesso legislatore – italiano prima, comu-

3. Così, G. CAZZETTA, *Danno ingiusto e ‘governo’ della società fra distinzioni e unità valoriale del sistema*, in *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, a cura di Giuseppe Conte, Andrea Fusaro, Alessandro Somma, Vincenzo Zeno-Zencovich, Roma 2018.

4. La stessa Autrice ci ricorda, a p. 43 dell’Opera in commento, come l’istituto della responsabilità civile comprende tutte le regole in base alle quali l’autore di un danno è obbligato a risarcirlo. Tra queste figurano la serie degli artt. 2043 cod. civ. e ss., dedicati ai fatti illeciti, la serie degli artt. 1218 cod. civ. e ss. dedicati all’inadempimento e alla valutazione del danno e una quantità di testi legislativi sparsi nelle varie sedi di regolamentazione specifica dei singoli contratti quali gli artt. 1494 (vendita), 1578 e 1588 (locazione), 1668 (appalto), 1681 (trasporto di persone), 1693 (trasporto di cose), 1768 comma 2° (deposito), 1783, 1784, 1785, 1785-bis (deposito in albergo), 1787 (deposito nei magazzini generali), 1812 (comodato), 1821 (mutuo), 1839 (cassette di sicurezza), 408, 409, 412 cod. nav. (trasporto marittimo di persone), 422 cod. nav. (trasporto marittimo di cose), 942 cod. nav. (trasporto aereo di persone), 951 cod. nav. (trasporto aereo di cose); e nelle sedi dove è disciplinata la violazione di obblighi derivanti da fonti diverse dal contratto e dal fatto illecito, come negli artt. 2030, 2031 cod. civ. (gestione d’affari altrui), 2041 cod. civ. (arricchimento ingiustificato), 1338, 1398, 1440 cod. civ. (trattative precontrattuali), 872 cod. civ. (violazione delle norme di edilizia), 2116 comma 2 cod. civ. (rapporti di lavoro di fatto).

1. *La responsabilità civile, Tredici variazioni sul tema*, a cura di G. PONZANELLI, Cedam, 2002.

2. Cfr. J.L. COLEMAN, *La pratica dei principi. In difesa di un approccio pragmatista alla teoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 2006 [ed. orig. 2001]; ma si cfr. anche Id., *Risks and Wrongs*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

L | A
LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

CONVERSAZIONE CON L'AUTRICE

FATTI ILLECITI
FONDAMENTI E NUOVI SVILUPPI
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE



Mercoledì 22 Maggio 2019
Ore 16

PALAZZO CANOSSA, CORSO CAVOUR 44
VERONA

NE DISCUTONO

STEFANO TROIANO
Università di Verona

LAURA PERNIGO
Avvocato

GIOVANNI AQUARO
Avvocato

CONCLUDE

GIOVANNA VISINTINI
Università di Genova

nitario poi – per identificare spesso modelli tutt’altro che omogenei. E nella prospettiva ora delineata, basti scorrere la classificazione delle diverse nozioni di responsabilità svolta, già nei primi anni ’60, da Stefano Rodotà ne “*Il problema della responsabilità civile*”⁵, o ripercorrere i tentativi di catalogazione a più riprese effettuati dalla dottrina – di volta in volta tesi a riunificare la responsabilità sotto un unico paradigma⁶ o, di contro, a valorizzare della stessa i tratti peculiari e distintivi⁷, indicando come ciascun modello costituisca una categoria autonoma e indipendente dagli altri – per trovare conferma dell’assunto di partenza: che, cioè, il problema della responsabilità civile consiste prima di ogni altra cosa nell’identificazione dei tratti

5. S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 41 e ss.

6. Si veda, ad esempio, F. CARNELUTTI, *Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, 744.

7. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006.

peculiari di un paradigma che è di per se stesso declinabile in una serie di modelli e prospettive profondamente differenti tra loro. E, questo, è tanto più vero se si considera il fatto che i tentativi classificatori succedutisi nel tempo e poc’anzi ricordati si sono concentrati unicamente sui modelli forniti dal codice civile senza ricomprendere, ovviamente, gli altri modelli di responsabilità che, nel tempo, si sarebbero andati sedimentando, entrando a tutti gli effetti a far parte del tessuto giuridico e rispetto ai quali, sebbene sia oggi agli stessi impossibile negare cittadinanza nella più ampia categoria della responsabilità civile, non erano di diretta previsione codicistica.

Solo per fare alcuni tra gli esempi possibili, si pensi, in materia giuslavoristica, alla responsabilità solidale di committente e appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera degli istituti previdenziali⁸. O si pensi, nel campo della

8. Art. 26, quarto comma, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

tutela della proprietà industriale, all'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale⁹ che prevede un modello di responsabilità, di derivazione europea, che – indipendentemente dal fatto che se ne vogliano sottolineare il connotato di tutela effettiva degli assetti proprietari o le potenzialità deterrenti e sanzionatorie – comunque introduce un meccanismo apparentemente estraneo all'ordinamento giuridico italiano¹⁰. O, ancora, si ponga mente al dibattito sviluppatosi attorno al rapporto esistente tra la stessa responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di obbligazioni preesistenti, e la responsabilità extracontrattuale, derivante dalla violazione di un dovere¹¹ e, per quanto concerne quest'ultima, al dibattito dottrinale alimentatosi attorno all'accostamento dell'art. 2043 c.c. ai diversi modelli normativi con cui l'ordinamento declina la responsabilità nei confronti del terzo, ad esempio, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva¹².

Ed è in questo contesto – come detto caratterizzato, per un verso, dal diffondersi di regimi settoriali, che hanno accentuato la frammentazione dell'istituto e, per altro verso, dall'allargamento del principio generale e dalla ricerca di unitari fondamenti valoriali, oltre che dalla crescente ibridazione dei modelli e delle funzioni – che si inseriscono – portando a definitivo compimento e frutto scritti quali, solo per ricordarne alcuni tra i tanti¹³: il “*Trattato breve della*

responsabilità civile”¹⁴, “*Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile*”¹⁵ o “*Cos'è la responsabilità civile*”¹⁶ – le riflessioni di Giovanna Visentini.

Articolata in tre partizioni, a loro volta suddivise in capitoli intitolati agli elementi essenziali in cui può essere scomposta la struttura dell'istituto¹⁷, i “*Fatti illeciti*” affronta – evidenziando con chiarezza le linee di interferenza e di confine tra le differenti figure di responsabilità – tutti i modelli di responsabilità presenti nell'ordinamento civilistico italiano. Prendendo le mosse dalla tradizionale distinzione esistente tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, affronta i modelli normativi di responsabilità che a questi ultimi sono collegati da un rapporto di species a genus, i modelli di responsabilità che si situano nell'area grigia tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, i modelli di responsabilità che potrebbero sfuggire alla classica bipartizione poc'anzi ricordata. A mero titolo di esempio, e per dar conto della completezza della trattazione, non esulano dall'oggetto delle riflessioni di Giovanna Visentini le ipotesi di responsabilità da contatto sociale (*Cap. 2*) o da informazioni inesatte (*Cap. 5*), quelle da lesione della riservatezza e protezione dei dati personali (*Cap.*

9. D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

10. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.*, 2009; V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione dei diritti di proprietà industriale*, in *Giur. Comm.*, 2008; C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. ind.*, 2003.

11. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006.

12. V. F.D. BUSNELLI, *L'illecito civile nella stagione europea delle riforme del diritto delle obbligazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2006.

13. Tra le principali opere monografiche in materia dell'Autrice, si ricordano: *La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari*, Cedam Padova, 1965; *La responsabilità civile nella giurisprudenza (in Raccolta sist. giur. comm. diretta da M. Rotondi)*, Cedam, Padova, 1967; *La reticenza nella formazione dei contratti*, Cedam, Padova, 1972; *Il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale (a cura di)*, Giuffrè, Milano, 1984; *I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno. Imputabilità*, ed. Cedam 1987; *Inadempimento e mora del debitore in Il codice civile*. Commentario diretto da P. Schlesinger Artt. 1218-1222, Giuffrè, Milano, 1987; *I fatti illeciti. II. La colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità*, Cedam 1990; *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, Cedam, 1996; *I fatti il-*

leciti. I. Ingiustizia del danno, Cedam 2004; *I fatti illeciti. II. L'imputabilità e la colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità*, Cedam, Padova, 1998; *I fatti illeciti. III. Causalità e danno (a cura di)*, Cedam, Padova, 1999; *Trattato breve della responsabilità civile. (Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile)*, Cedam, Padova, 1999; *Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile*, Giuffrè, 2003; *I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno*, IIIa ed. 2004; *Inadempimento e mora del debitore in Il codice civile*. Commentario diretto da P. Schlesinger Artt. 1218-1222, Giuffrè, Milano 2005.

14. *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, Cedam, 1996.

15. *Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile*, Giuffrè, 2003.

16. *Cos'è la responsabilità civile. Fondamenti della disciplina dei fatti illeciti e dell'inadempimento contrattuale*, E.S.I., 2008.

17. L'opera – come la stessa Prefazione ci ricorda – è articolata in tre partizioni suddivise in capitoli, intitolati agli elementi essenziali in cui può essere scomposta la struttura dell'istituto. I fatti costitutivi della responsabilità sono descritti nella prima e nella seconda parte, con riferimento, rispettivamente, all'area della responsabilità soggettiva (per fatto proprio) e all'area della responsabilità oggettiva (per fatto altrui, per fatto delle cose e nell'esercizio delle imprese). Le situazioni soggettive oggetto di tutela vengono considerate nella terza parte nel capitolo dedicato al danno ingiusto e qui, nell'ultimo capitolo, è affrontata anche la problematica della causalità e della selezione dei pregiudizi risarcibili, ovvero l'analisi degli altri elementi essenziali dell'istituto.

9), quelle da prodotto difettoso o uso di tabacco (*Cap. 8*), nonché le ipotesi di responsabilità per violazione delle libertà contrattuali (*Cap. 9*) o, ancora, quella per lesione di interessi legittimi (*Cap. 9*).

Dalla lettura dei “*Fatti illeciti*” pare allora, in definitiva, emergere l’idea di come la ricerca di un filo conduttore unitario sia un obiettivo possibile, a cui mirare con pazienza, anche attraverso lo studio e la ricostruzione dei grandi orientamenti giurisprudenziali che inevitabilmente hanno segnato le tappe evolutive dell’istituto, e non sicuramente come un risultato da imporre a forza sulla realtà. Una ricerca – lo chiari bene Guido Alpa considerando l’obiettivo di unire le voci di danno alla persona e di garantire una tutela uniforme alle vittime¹⁸–

che oggi rappresenta, forse, uno degli imperativi professionali e morali di chi studia e ricerca, una necessità legata, in definitiva, all’idea stessa di tutela dei diritti civili¹⁹.

Dalla lettura de “*I Fatti illeciti*” emerge soprattutto forte l’idea di come non si tratti di proporre teorie staccate dal laboratorio giurisprudenziale, né astratte distinzioni, ma, al contrario – e come la stessa Autrice a più riprese ci ricorda –, di cogliere con pazienza la ricchezza dei dati che la tradizione ci ha consegnato e la saggezza delle soluzioni a cui i giudici sono pervenuti nel tempo, adattando le leggi alle nuove istanze sociali, al fine di contribuire anche per tale via a porre la persona alla sommità della gradatoria dei valori.

18. Scriveva Alpa, seppur relativamente alla questione del danno biologico (cfr. G. CAZZETTA, *Danno ingiusto e ‘governo’ della società fra distinzioni e unità valoriale del sistema*, Op. cit.): «Il dilemma teorico e pratico che si pone oggi all’interprete si può esprimere in termini elementari: occorre prendere atto, realisticamente parlando, del diritto “vivente” e dunque piegarsi alla creatività e gettare la spugna, o piuttosto insistere sui propositi originari, e invitare all’ordine, non solo per ragioni di logica, ma anche per ragioni di identità di trattamento delle vittime e dei loro congiunti?». G. ALPA, *Il «danno biologico» parabola o evoluzione di un progetto di politica del diritto?*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2000, 2, pp. 169-180. Ma si cfr. anche: *Il danno biologico. Percorso di un’idea*, Cedam, 2003.

19. Così, ancora, G. CAZZETTA, *Danno ingiusto e ‘governo’ della società fra distinzioni e unità valoriale del sistema*, Op. cit.